m_clg 01514602100
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE MILANO
N. 8203 - 8 OTT. 2013
UOR PLUT | CO | RUO
Funzione | Macroattività | Attività
Fascicolo | Sottofascicolo

Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Milano

~ Il Procuratore della Repubblica ~

Milano, 8 ottobre '13

COMUNICATO STAMPA

In considerazione dell'interesse della materia si diffonde il provvedimento emesso in data odierna:

RICHIESTE DI PENA PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza No.43612/2010, pubblicata il 24 settembre 2013 (Belpietro contro Italia), ha condannato l'Italia per violazione della libertà di espressione (art. 10 della Convenzione), con riferimento alla applicazione di pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Con sentenza 16.1.2009 la Corte di Appello di Milano aveva condannato Belpietro, quale direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", per diffamazione a mezzo stampa in relazione ad un articolo pubblicato nel 2004.

Segnalo in particolare i § 59-61 (traduzione non ufficiale dal testo originale francese)

"59. Occorre considerare che il direttore di un giornale è responsabile della maniera in cui un articolo è presentato e del rilievo che allo stesso è assegnato nell'ambito della pubblicazione .[…].

60. Alla luce di quanto precede la Corte deve ritenere che una condanna nei confronti del ricorrente non è di per sé contraria all'art. 10 della Convenzione.

Via Freguglia, 1 Milano UFFICIO PROTOCOLLO
TEL 0254333373 – 0254333671 FAX 02.5457068
E-mail mariarita.passaniti@giustizia.it

61. Tuttavia, come richiamato al precedente §53, la natura e la gravità delle pene inflitte sono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità dell'ingerenza. Nel caso di specie, oltre al risarcimento del danno (per un totale di euro 110.000) il ricorrente è stato condannato a quattro mesi di reclusione (vedi il precedente §18). Nonostante sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, la Corte ritiene che la applicazione di una pena detentiva possa aver avuto un effetto dissuasivo significativo [sull'esercizio della libertà di espressione n.d.r.] *D'altronde il caso in questione che riguarda l'omesso controllo del direttore, non era caratterizzato da alcuna circostanza eccezionale che giustificasse il ricorso ad una sanzione così severa. [...]* "

La Corte non interviene né sulla affermazione di responsabilità penale, né sulla responsabilità del direttore, ma censura la applicazione di una pena detentiva (benché sospesa) ritenuta sproporzionata in relazione alla tutela della libertà di espressione, non ricorrendo peraltro nel caso di specie quelle circostanze eccezionali (quali ad es. istigazione all'odio razziale o etnico o incitamento alla violenza) che in altra sentenza la Cedu aveva ritenuto legittimassero la applicazione della pena detentiva.

In precedenza la Corte (ivi § 47) aveva sottolineato il ruolo indispensabile di « cane da guardia » che stampa riveste in una società democratica con riferimento a tutte le questioni di interesse generale.

La sentenza in questione, allo stato non definitiva, riafferma peraltro in modo ancora più netto principi già espressi in sentenze concernenti altri Stati.

Con riferimento alla precedente circolare n. 111/13 Prot del 3 giugno 2013 con la quale era stato disposto:

"*Le indagini relative ai reati di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 co.3 cp. art 13 legge n.47/1948, art. 57 cp) saranno coordinate dal Procuratore. Anche il visto sul provvedimento definitivo di detti procedimenti sarà apposto dal Procuratore. I Sostituti assegnatari di procedimenti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non appena ricevuta la assegnazione del fascicolo, prenderanno contatto con il Procuratore e l'aggiorneranno quindi periodicamente sull'andamento dell'indagine.* ""

confido che tutti i magistrati dell'ufficio (magistrati ordinari e Vice Procuratori Onorari) vorranno a tenere nella più attenta considerazione i principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Invito i colleghi, assegnatari dei procedimenti per diffamazione a mezzo stampa in fase di indagine e/o designati per il dibattimento, a segnalarmi preventivamente i casi nei quali potrebbero ricorrere "circostanze eccezionali" (quali quelle evidenziate dalla CEDU o altre che

qualifichino il caso specifico) che renderebbero proporzionata la richiesta di applicazione di pena detentiva.

Rimane ferma, ovviamente, la piena libertà del P.M di udienza di concludere nel modo ritenuto opportuno all'esito delle emergenze del dibattimento (art. 53 c.1 cpp)

Si diffonda a tutti i magistrati dell'Ufficio e a tutti i Vice Procuratori Onorari.
Si comunichi al Consiglio Giudiziario in Sede e al Consiglio superiore della Magistratura.

Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati